L'POPOLO ROMANO

ANNO XLVI — N. 43 * Centesimi 10 in tutto il Regno *

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1918

VEDERE NELL'ULTIMA PAGINA LE CONDIZIONI ED I PREZZI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI

Note del giorno

Per l'ultima ripresa dei lavori parlamentari il barometro di Montecitorio segna nuvolo. Ma il *Giornale d'Italia* e vuole al Presidente del Consiglio il salmo di Giuda agitato dalla tempesta dei naviganti: « Gli dai vi guardano dal mare in bonaccia ».

Sembra infatti che tra le acque chete possano anche guizzare dei sfiri. Ma la psicologia non cambia in questo caso la realtà.

Testè fu constatato che le adunanze al Palazzo erano meno affollate dell'ordinario; ed ieri constatarono, che quel per cruno fu ripetuto.

Nella continua ecclissi ed enfiamenti dei gruppi parlamentari, il fenomeno non avrebbe in fin di straordinario, se non si dovesse scorgere anche nella platea un periodo.

Giacchè, se la convocazione quasi generale di novembre e del dicembre dovesse continuare, non vi sarebbero bisogni di deficienze ministeriali; se poi si dovesse pronunciare dai dissidenti di una certa importanza, anche le sempre prefatibile la più completa affluenza e consistenza dei reparti combattenti!

Comunque, la dichiarazione del Governo giovevano a semplificare le situazioni. Essenzialmente con una inspirazione di sentimenti, più che altro per il loro eventuale riflesso nell'ambiente di Montecitorio.

***

Dopo il tesi del trattato di pace fra l'Ucraina, dei 4 trattati di pace che si preparano la notizia della cessazione dello stato di guerra fra la Russia e la Germania è l'ultrotrado.

Quest'ultima decisione era prevedibile dopo le dichiarazioni dei capi massimalisti qual non volevano assumersi il firmare un pace che rendesse possibile la conquista per terra-mensi, ma nello stesso tempo non volevano assumersi la responsabilità di continuare la guerra.

La formula « cessazione dello stato di guerra » era una di quelle formule che non interpretata a delle più pure origine notturni chiare.

L'massimalisti compiono stio all'ultimo il loro trattamento lasciando la Russia in balia degli Imperi Centrali.

La Storia non li assolverà mai dalla miseria di avere gettato nel caos la Russia, ed estenua era necessaria all'equilibrio dell'azione ed all'equilibrio mondiale. Ma la Storia pure, più presto o più tardi, darà fondo da questa immane e disastrosa guerra.

La cessazione dello stato di guerra con la Russia del Nord e la pace con la Russia del Sud avranno per effetto di rendere più rapidissima la delle truppe austro-tedesche dalla Polonia e dalla Russia - per tener degli altri che vivamente interessano l'Europa e l'Italia. Ma non è per no abbandonati alla fiera degl'Imperi Centrali i popoli della Russia del Nord.

Sarebbe un ingenuo vano le popolazioni russe non si lasciassero ridurre a schiavitù dalla Germania.

Ma per ora la Germania ha ottenuto quello che voleva: la neutralità della Russia del Nord.

Se la Germania non avesse avuto altro in vista che la neutralità della Russia del Nord, avrebbe ora necessario all'equilibrio delle sue forze militari, per ritirare dal fronte orientale quante più truppe potesse.

Ma la Germania ha ben altri scopi che la neutralità della Russia del Nord.

Ha bisogno di ritirare dal fronte orientale quante più truppe possibile per rinforzare il fronte occidentale, per tentare di vincere la guerra prima che l'esercito americano sia in grado di portare il suo contributo di forze

mento della tra casse sul valore locativo, di famiglia e sui bestiame.

Il Governo del duce comunque governativo e addirittura comunale alla bravata vinse ed allo scadere fece il suo dovere del 30 %, alla allegata applicabili ai soci della stessa) disposizioni di legge.

Ci auguri da contenere con le norme e condizioni di cui all'art. 5 del D. L. 30 luglio 1917 n. 1181.

PER GLI IMPIEGHI DEI BENEFICI VACANTI

E DEGLI ARRETRATI.

Art. 3. — Il personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli altri addetti direttamente o semidiretti dal Regno tutti gli degli stessi economati stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo occorrente faranno carico ai bilanci speciali degli stessi economati.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 15. — Gli assenti di stipendio di cui sul presente decreto possono essere esonerati, ed in generali, in sequestri e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1876, n. 3184.

Art. 11. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 12. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 13. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 14. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 15. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 16. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 17. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 18. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 19. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 20. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 21. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 22. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 23. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 24. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 25. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 26. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 27. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 28. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 29. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 30. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 31. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 32. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 33. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 34. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 35. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 36. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 37. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 38. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 39. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 40. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 41. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 42. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 43. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 44. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 45. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 46. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 47. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 48. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 49. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 50. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 51. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 52. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 53. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 54. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 55. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 56. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 57. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 58. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 59. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 60. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 61. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 62. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 63. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 64. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 65. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 66. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 67. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 68. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 69. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 70. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 71. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 72. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 73. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 74. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 75. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 76. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 77. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 78. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 79. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 80. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 81. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 82. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 83. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 84. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 85. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 86. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 87. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 88. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 89. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 90. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 91. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 92. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 93. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 94. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 95. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 96. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 97. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 98. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 99. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 100. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 101. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 102. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 103. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 104. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 105. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 106. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 107. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 108. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 109. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 110. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 111. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 112. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 113. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 114. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 115. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 116. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 117. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 118. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 119. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 120. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 121. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 122. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 123. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 124. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 125. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 126. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 127. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 128. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 129. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 130. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 131. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 132. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 133. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 134. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 135. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 136. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 137. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 138. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 139. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione attestare della stessa, sono applicabili le disposizioni del R. D. 4 novembre 1917, n. 1914, e successive modificazioni.

Art. 140. — Sugli assenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e agli altri stipendi e pagamenti di cui sopra, sotto e minore di carenza Amministrazione

Membri graziosi dell'Amm.ne Ospitaliera, prof. Massimi Collegio ingegnere architetto, prof. Anna Meneghini direttrice scuola ostetricia, Margherita e Margherita Lamberti membri del Consiglio Provinciale sanitario prof. Alessio Zanzi R. ispettore scolastico, prof. Nardo Direttore direttore della scuola magistrale Vittorino da Feltre a.

La verità storica sul Montenegro

Un pubblico disgustatosi ed intollerabile contenuto ha reso necessario il sequestro del numero 3 della rivista La settimana che il dott. Biagio Beggiano Pico, ex-ufficiale del Circolo di studi politici e sociali pubblica sull'ultimo suo fascicolo: *La verità storica sul Montenegro* ufficiale.

La settimana dovrebbe esser preceduta da una ulteriore edizione, perchè, alla sull'ultimo momento si seppe che le condizioni di salute dell'autore erano assai gli permettevano di lasciare la sua abitazione.

Le pagine sequestrate sono di fatto, tipicamente chiuse il suo due pervenuti un breve discorso immediato, giunto al momento in cui il Montenegro, la Grecia e la Serbia sono state costrette a difendere dalla conculcata libertà della guerra barbara profittano niente, i popoli.

La Rivista, dice il Montenegro, la Grecia l'hanno in tendenze giustificata della storia. A servi nonostante la Serbia, hanno l'Italia, hanno una unione fraterna a cercare difesa ed ricorso, ed vedranno quale è la grande nazionalità che cose le grandi sarà sostenuto una speciale riguardo.

Quando ed penso che unità i passi balzanti avevano vinto la Turchia e poi non seppero resta e alla buona ed ricorso, ed vedranno quale è la grande nazionalità che cose le grandi sarà sostenuto una speciale riguardo. Come Grecia e Serbia e ed stanno a ricordi ed sentiamo dalla condotta l'avvilita della guerra profittano niente, i popoli.

La Rivista, dice il Montenegro, la Grecia l'hanno in tendenze giustificata della storia. A servi nonostante la Serbia, hanno l'Italia, hanno una unione fraterna a cercare difesa ed ricorso, ed vedranno quale è la grande nazionalità che cose le grandi sarà sostenuto una speciale riguardo.

Le condizioni della salute del re Nicola si aggravarono in modo impressionante. Il medico curante, dott. Ramadanovic, ha consultato i suoi colleghi Mitrovic e Vukovic, ma non ha potuto migliorare le condizioni del malato. Il re Nicola è in preda a febbre altissima, ha difficoltà di respirazione e soffre di dolori acutissimi. Il dott. Ramadanovic ha dichiarato che la vita del re è in pericolo.

PARTENZE DA ROMA PER LE LINEE.

Napoli 7.30 - 12.50 - 16.45 - 20.50 - 23.10.
Pisa - 8.55 - 12.50 - 16.45 - 20.50.
Firenze-Milano: 8.45 - 12.50 - 16.45 - 20.50.
Ancona: 8.55 - 8.55 - 12.00 - 18.00.
Castellammare Adriatico: 7.15 - 12.35.
Pescara: 8.10 - 19.30.
Terni: 8.55 - 18.00.
Albano: 8.55 - 18.20.
Nettuno (via Albano) 8.55 - 18.20.

ARRIVI A ROMA DALLE LINEE.

Napoli 7.40 - 8.50 - 12.55 - 23.55.
Pisa: 8.38 da Civitavecchia - 8.45 - 9.55 - 11.40 - 18.40.
Firenze 7.50 - 10.5 - 24.
Ancona 8.45 - 12.30 - 24.
Castellammare Adriatico: 10.10 - 20.35.
Pescara: 6.45 - 21.30.
Terracina: 1 5.
Albano 7.25 - 20.20.
Nettuno (via Albano) 8.53 - 20.20.

Ferrovie Nicolai

ROMA PIGNO

Partenze 6.45 - 8.30 - 11.45 - 17.45 - 18.10 (a Velletri 17.15 - 18.30) (a Velletri 10.3) (a) - 17.30) (c)
Arrivi 7.45 - 9.30 - 12.45 - 18.45 - 19.10 - 17.30) (c)
- 20.11 - Festivi 18.37 (c) - 19.54.
(a) Fino a Velletri. (c) Da Genazzano.

Tramvia Roma-Civita Castellana-Viterbo

Partenze: Ore 6.3 - 9 - 12.30 Arrivi - 17
Arrivi: Ore 6.40 - 10.34 - 20.20

TRAMVIA DEI CASTELLI ROMANI

Roma - Genzano

Partenze da Roma: 6.30 - 7 - 8.25 - 9.35 - 11 - 12.30 - 14 - 15.30 - 17 - 17.50 (sol.) - 18.30 (sol.) - 19.30 (sol.) - 20.30 (sol.)
Arrivi a Roma: 7.37 (sc. - 7.25 - 9.5 - 10.35 - 11.46 - 13.30 - 15.5 - 16.35 - 18.5 - 19.5 - 20.44 (sol. - 21.32 - 22.32 - 23.14 (sol. - 19.34 - 20.25 - 20.44 (sol. - 21.5.

Roma - Genzano - Nettuno - Velletri.

Partenze da Roma: 6.30 - 7.35 d. - 8.35 (sol. a) - 9.35 c. - 10.35 (sol. a) - 11.35 c. - 12.35 d. - 13.35 d. - 14.35 (sol. a) - 15.35 c. - 16.35 d. - 17.35 d. - 18.35 c. - 19.35 (sol. a) - 20.35 c.
Arrivi a Roma: 7.31 (sc. a. - 7.47 d. - 8.47 d. - 9.43 d. - 10.43 d. - 11.43 d. - 12.43 d. - 13.43 d. - 14.43 d. - 15.43 d. - 16.43 d. - 17.43 d. - 18.43 d. - 19.43 d. - 20.43 d. - 21.43 d. - 22.17 (sol.
a) da Velletri a Genazzano - b da Albano - c. Genzano

Roma Albano-Santa Marinella-Nettuno.

Partenze da Roma: 7.5 - 8.35 - 10.5 (sol. - 11.50 - 13.5 (sol. - 14.50 - 16.5 - 17.50 - 19.5 - 20.50.
Arrivi a Roma: 8.39 - 9.39 - 11.30 (sol. - 12.50 - 14.50 (sol. - 15.50 - 17.39 - 18.50 - 20.39 - 21.50.

Roma-Genzano-Frattocchie-Velletri.

Partenze da Roma: 7.30 - 8.45 (sol. - 10.15 - 11.45 (sol. - 13.30 - 14.45 (sol. - 16.15 - 17.45 - 19.15.
Arrivi a Roma: 8.45 (sol. - 10.15 - 11.45 (sol. - 13.15 - 14.30 - 15.57 (sol. - 17.32 - 18.55 (sol. - 20.30.

Tramway Roma-Tivoli

Roma	part.	6.30	10.45
Bagni	arr.	7.39	11.55
Bagni	part.	8.00	12.30
Tivoli	arr.	9.06	13.36
Tivoli	part.	9.30	14.00
Bagni	arr.	10.35	15.05

AVVISI ECONOMICI

I Categoria

80 parole cent. 50 - se più di 80, cent. 6 ciascuna.

VENDO TERRENO 1000 metri circa in Stazione a 200 metri dal mare adatto Stazione, Rivolgersi Amministrazione Piccolo Roma.

SAPONE pel bucato grande massa Recentati. Sodo scaccino - Solvay - Cristallino, Pure grasse, Altissima Produzione Lavatrici, Saponi speciali. Antichimica Saponeria Via Marsalese, 14 a Roma. Telefono 60-60.

CERCHIAMO RAPPRESENTANZIE per Roma e Provincia di pacifici, non vicinato, cattedra, Signori Rappresentanti di commercio, Ditte Industriali, vogliono cercare nostra non sono nostre. Rolleanno di poter vendere Roma, Ditta Romana Cercasi Via 41.

COMUNITÀ RELIGIOSE - Grande Industria cerca una signorina affidare Via Nazionale 204 con esperienza macchina Concorso. Desiderasi massima serietà. Presentarsi ore 9 - 12 nelle 15-17.

AMMINISTRATORE di grande azienda, avendo a disposizione discreti capitali sorbabile, dedicarsi ad Amministrazione, Rappresentanza, commerciale o industriale.
Scrivere Ufficio Pubblicità Piccolo Roma uff. bonaire, 214.

CASA VENDESI a piani 3 appartamenti Viale Solidati 34. Appresare mattino trascorsa fattibile vendita Piccolo Roma. 40.000. Trattasi: Rocci Piazza Principe Napoli 22.

Bagni e Villeggiature

RIGNANO FLAMINIO - tenuta Civita Castellana affittasi premo mite Rivolgersi - Roma Cenacoli 14, p. 2° dalle 12-13.

II Categoria

60 parole cent. 70 - se più di 60, cent. 8 ciascuna.

CURA E CONSERVAZIONE dei capelli, verrucche, pelosi, Cinghie lucente. Sistema speciale che sempre ha dato risultati meravigliosi. Trattamento speciale per eliminare i calli e correggere le deformità dei piedi senza operazione e senza dolore.
Piazza S. Eustachio n. 83 p. p. Il Gabinetto è aperto tutti i giorni, meno i festivi, dalle 14 alle 18. Telefono 28-33 cent. Fattorini.

III Categoria

30 parole cent. 50 - se più di 30, cent. 2 per parola.

QUINTA cinque stanze, cucina, bagno, acqua, luce e gas, ottimi. Rivolgersi per la visione in via Ostiense Storta Canale 71.

Stabilimento Tipografico del POPOLO ROMANO
Corso Gaio Cartaro Valentiniano

sviluppi nel Commissariato ed il disciplinare la assistenza. Secondo le proposte del Commissario Generale possono approvvigionarsi direttamente della quantità di olii lampanti che saranno richieste per la panificazione.
Tra le Folle del 1° febbraio è prevista per conto del Commissariato Generale la distribuzione di 1 litro di petrolio grezzo; il prezzo è da convenire al stabilimento di raffinazione di Napoli. Potrà è in vista anche l'olio a scopo di illuminazione in autocisterne locali possono ritirare una certa quantità di petrolio al Mio dell'Industria.

Aumento di assegni ai decorati e medaglieri

Il 16 corr. S. A. R. il Luogot. Gen. ha firmato un Decreto col quale fu concesso dalla legge testè votata dal Parlamento, la pensione per le decorazioni concesse per l'ultima guerra ai militari di truppa e ai militari feriti per effetto di valore militare non compresi nella pensione.
Le pensioni sono di favore L. 350 annue per il grado di caporale L. 300 annue per il grado di caporale L. 1.200 annue per il grado di graduf'ufficiale. Le 2.000 annue per il grado di capo ecco.

— Medaglie al valor Militare. L. 100 annue per le medaglie di bronzo lire 200 annue per le medaglie di argento; L. 300 annue per la medaglia d'oro.

Queste somme sono oggi provvisoriamente da noi riportate ignorate.

Ministero Tesoro

Cumulo di stipendi agli impiegati.

L'Agenzia Stefani ha comunicato il testo del D.L. che aveva gli stipendi e gli altri assegni equiparati a quelli spettanti agli impiegati civili e militari dello stato e amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, stabilisce disposizioni in merito.

L'aumento è stato fatto nelle misure seguenti:
a) del 15 % per le prime L. 2000 annue
b) del 12 % per la parte eccedente le L. 2000 fino alle L. 4000.
c) del 10 % per la quota eccedente le L. 4000 sino alle L. 10.000.

Gli stessi aumenti sono applicabili agli stipendi dell'Esercito e della Marina violentemi dal congedo quando fu richiamo.

In corrispondenza misure sono pure elevate le retribuzioni agli operai ed ai personali subalterni, ai servizio ed istruzione del esercito le dei dipendenti locale ripresa del D. ecc.

Ministero Lavori Pubblici

L'assegno per le medaglie al valor militare.

L'assegno per le medaglie d'oro al valor militare è stato portato a 300 lire annue a quelle d'argento a 200 lire annue e ad 1 sisto intiero un assegno di lire sessanta annue per le medaglie di bronzo.

Ministero Marina.

Commissioni per la prede.

La Commissione della prede, riunitasi sotto la Presidenza del Sen. Col. Michele di Terra ora Vigore visto del commissario del Governo cessato. Richiede la Sistemazione per giudicare intorno alla validità dei piroscafi ellenico Nelle, su la richiesta il rilascio di legittimazione, distribuzione, ed altre cose Stravizzo a provvedere sopra le altre domande della difesa per la prede dei piroscafi ani, per le spese e per il rimborso dei danni.

Ufficiali di complemento

Da Regie commissioni risulta che il Governo riguardante il reclutamento e l'ammissione degli ufficiali di Complemento del Corpo Militare della Regia Marina è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in corso di pubblicazione.

Ministero Pubblica Istruzione

Istituti Arti e Conservatori.

Gli stanziati delle accademie e degli istituti di S. A. dei conservatori artistici e licei musicali ed quali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra siano rimasti inferiori gli stessi assegno diritto all'amministrazione stessa come gli altri istituti ed accademie, conservatori ecc. a carattere inviati ed enne corrispondenze a quelle che ad impiegato sufficiente da ogni congiunto.

Per gli insegnanti provvisori ingaggi

Il Ministro del Tesoro, accogliendo la richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione ha concesso un notevole fondo per erogati ai sensi di legge agli insegnanti provvisori che vennero in tristi condizioni economiche.

Per l'istruzione media

La Direzione Generale della Istruzione media ha pubblicato un bando per la compilazione di un elenco di legge il quale modificato in molte parti la legge 22 Giu 1916 della materia.

Alcune modificazioni riguardano la tenuta dei registri di lettura, la norme per gli esami e quelle per concorsi.

Ministero Pensioni e Assistenza ufficiale

Il Ministero ha diramato alcune norme per complesse istruzioni sulle disposizioni contenute dagli Uffici Provinciali per le pensioni di guerra.

In dette norme è stato più ampiamente spiegato il proposito del Ministero di realizzare notevole economia di tempo facilitando l'esame delle pratiche, mediante la denominazione dell'organo statale per ogni categoria di relative pratiche e l'assegnazione alle conseguente semplificazione del funzionamento degli organi stessi, una figura speciale nella liquidazione stessa dell'importo mese di favore che in seguito diventerà obbligatorio per tutti gli uffici provinciali.

Tra le caratteristiche innovazioni portate in questo speciale regolamento è contenuta che la istituzione degli Uffici Provinciali riguardo di assistenza ufficiale agli infermi e mutilati di provvedere di ufficio alla presentazione alla commissione medica di ricovero e a tutte degli assenti diretti, valendosi dell'opera del Comune che esso ufficiale presso gli uffici deve direttamente con essi.

Ora è da notare che le asserite provvidenti e normali di dissentimento sovvenienze sono nell'esposizione del regolamento ben assegnate, in quanto che l'esperimento dia stimato risultato e interregni il Governo a procedere più sollecitamente alla vera liquidazione e applicazione di quelle provvidenze e applicazione di quelle provvidenze stesse.

Il Ministero Bisolati ha tenuto conto delle deliberazioni e voti emessi dalle due Camere chiedendo la loro collaborazione.

Commissariato per i combustibili

PER IL CARBONE VEGETALE.

Sono state emanate le seguenti speciali disposizioni di viaggi di carbone vegetale: Tarni 4, Viaggio 1, Pontelon 1, Cerreto 1, Napoli 474, Roma 72 Adria 6, Viareggi non sono 5, Verona 2, Bologna 15, Firenze 13, Cervia, 4, Parma Empedocle 1, Perugiano 17 Arco 1, Ancona 1, Cattaro 1, Cuneo 1, Bari 15, Siena 18, Castellammare di Stabia 35, Arbia 3, Terre d'Otranto 10, Gioia 3, Gaeta 1, Caserta 2, Terni 75, Velli 9, Palermo 16, Bagheria 15, Adria 5, Chiavari 1, Taranto 28, Conversa 1, Foggia 40, Ancona 1, Rodia 2, Reggio Emilia 50, Verona 1, Coppano 10, Zogli 1, Milano 75, S. Domino 3, Sora, Savona 3, Cecina 3, Varese 3, Chivasso 1, Pavese 1, Salsa Lupino 1, Massalubo Piovanino 1, Pisa 33, Trani 8, Barletta 6, Modena 2, Cervinara 1, Cremona 1, Lodi 1, Lecco 1, Bassano 2, Mugnano 2, Negni 2, Civitano 1, Vibo 3, Giovenzi 2, Bateranza 1, Sassari 10, Bologna 11, Grimento 1, Savona 3, Rio Marina 2, Trieste 2, Adria 2, Taranto 3, Roma Bi Pescolanciano 1, Foggia 3, Arezzo 1, Asti 1